



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 29 CDT 04

DEL 08 AGOSTO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422

Lo Nigro Aldo 091 6808 421

Porzio Franco 091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE (ex Commissione Disciplinare territoriale) Fax 091 6808462

cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Fax 091 6808462
--

tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero	091 6808 408
Lo Iacono Lia	091 6808 428
sicilia.amministrazione@Ind.it	
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona	091 6808 463
sicilia.giudicesportivo@Ind.it	
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria	091 6808 409
gatto@Ind.it	
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	
 Cinquemani Francesco	 091 6808 425
sicilia.segreteria@Ind.it	
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	
 Lo Siccò Laura	 091 6808 440
crind.sicilia01@figc.it	
sicilia.segreteria@Ind.it	

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Siccò Laura	091 6808 440
laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni	091 6808 433
sicilia.settoretecnico@Ind.it	

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni	091 6808 410
Sconzo Giulio	091 6808 423
sicilia.tesseramento@Ind.it	
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio	091 6808 406
Mendola Paolo	091-6808 475
sicilia.dr5@Ind.it	
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe	091 6808 473
Cutrera Giovanni	091 6808 410
sicilia.femminile@Ind.it	
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

Si comunica altresì che, con deliberazione del Commissario ad Acta della F.I.G.C. del 30 Luglio 2014 approvato con deliberazione del Presidente del CONI n.112/52 del 31/07/2014 e pubblicato sul C.U. 36/A del 01/08/2014, sono stati identificati due nuovi Organi di Giustizia Sportiva Territoriale che sostituiscono la Commissione Disciplinare Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

(PEC cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it);

Tribunale Federale Territoriale

(PEC tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it);

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti tra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.E. Pietro Consagra, e l'intervento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 29 luglio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 336/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ANTONANTE PAOLO (Presidente della A.S.D. Taormina all'epoca dei fatti);

Sig. STURIALE GIANLUCA (calciatore della A.S.D. Taormina all'epoca dei fatti)

A.S.D. TAORMINA.

Con nota 6822/285 pf12-13/GT/dl del 20/05/2014, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti sopra indicate, avendo accertato l'illegittima sottoscrizione di un accordo economico – mediante scrittura privata- in violazione della normativa in vigore nell'ambito della L.N.D.

Quanto sopra è emerso a seguito d'indagini sollecitate alla Procura Federale da parte del Presidente della L.N.D. a seguito della raccomandata del 19.10.2012 inviata dal calciatore Sturiale Gianluca, per il tramite del proprio legale, con la quale si chiedeva il riconoscimento di pretesi corrispettivi derivanti da un accordo privato di cui ne veniva prodotta copia.

Delle parti deferite, sebbene convocate all'udienza dibattimentale, è comparso il solo Sturiale Gianluca assistito dal proprio difensore. Nessuna delle parti ha fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione a carico delle parti deferite delle seguenti sanzioni: a) mesi 12 (dodici) di squalifica a carico del calciatore sig. Sturiale Gianluca; b) anni 2 (due) di inibizione a carico del sig. Antonante Paolo, Presidente dell'A.S.D. Taormina all'epoca dei

fatti; c) ammenda di € 2.000,00 e punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015 a carico della predetta società.

Il difensore del sig. Sturiale Gianluca ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito anche in considerazione del fatto che al momento della sottoscrizione lo Sturiale era minorenni, con la conseguenza che il contratto sottoscritto sarebbe annullabile.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti che tra il sig. Antonante Paolo Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S.D. Taormina ed il calciatore sig. Sturiale Gianluca sia intercorso un accordo economico con cui la società calcistica (militante nel campionato di Promozione) si impegnava a versare, per la stagione sportiva 2010/2011, al proprio atleta un rimborso spese pari ad € 400,00 mensili nonché un premio di € 50,00 per ogni partita disputata oltre la 20^a. Da detta documentazione risulta ancora che la A.S.D. Taormina, a fronte del complessivo importo di € 5.500,00, corrispose allo Sturiale l'importo di € 3.500,00=

Ne consegue che, come da deferimento, i sigg. Antonante Paolo e Sturiale Gianluca sono da ritenersi a vario titolo responsabili della violazione (così come contestata in deferimento) di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., da porre in riferimento all'art.8 comma 6 e 11 del C.G.S., nonché all'art.39 (rectius 43), comma 2, del Regolamento della L.N.D. ed all'art. 94 ter delle N.O.I.F.

Per quest'ultimo, peraltro, non può accedersi alla tesi difensiva, sostenuta per la prima volta in sede di discussione finale, circa la pretesa annullabilità del contratto, in quanto ciò contrasta con la precedente volontà dello Sturiale (nelle more divenuto maggiorenne) di dare esecuzione al contratto medesimo al fine di ottenere il pagamento di quanto ancora dovutogli in virtù del prefato contratto.

La Società deferita deve infine ritenersi direttamente e oggettivamente responsabile ex art. 4 commi 1 e 2 per il fatto dei propri tesserati.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- a) Sig. Gianluca Sturiale, ai sensi dell'art.8 comma 8 lett.c), squalifica per mesi 12 (dodici);
- b) Sig. Antonante Paolo, ai sensi dell'art. 8 comma 8 lett.b) C.G.S. anni 2 (due) di inibizione;
- c) all'A.S.D. Taormina, ai sensi dell'art. 8 comma lett. a) ammenda di € 1.500,00 ed un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2014/2015.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia l' 08/08/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**